

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**Allegata alla designazione per la nomina a Consigliere dell'ente strumentale di gestione
(completare con la denominazione dell'ente di interesse)**

Il sottoscritto

Alberto Actis

nato

residente

a

in

in

relazione alla designazione a Consigliere dell'Ente di gestione

delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiera e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA



di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) nonchè dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*);

ovvero

dichiara di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità, che si impegna a rimuovere, se nominato, entro e non oltre il giorno fissato per l'insediamento del Consiglio dell'ente:

Data

23/01/2025

FIRMA DEL DICHIARANTE

[Redacted]

Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)

Articolo 16, comma 1

1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
 - a) parlamentare;
 - b) presidente di regione;
 - c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
 - d) consigliere o assessore regionale;
 - e) consigliere provinciale o metropolitano;
 - f) dipendente dell'ente;
 - g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati)

Articolo 13, comma 1

Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
 - 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
 - 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
 - 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
 - 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
 - 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.